



COMUNE DI VILLAROMAGNANO
Provincia di Alessandria

COPIA

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 05.12.2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE.

VISTO il C.C.N.L. 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021 ed in particolare l'art. 79 del medesimo che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

VISTO l'articolo 23 del D.Lgs. 75 del 25.05.2017 avente oggetto: "Salario accessorio e sperimentazione" con il quale al comma 2 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna 100/2017/PAR 6 giugno 2017 il quale si esprime nel senso che il limite al tetto del fondo vada applicato all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti;

VISTO l'art. 79 CCNL 16/11/2022 il quale dispone:

"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio*

alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

VISTO l'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022 il quale dispone:

“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

VISTO l'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 il quale dispone: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il D.M. 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 il quale fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020;

VISTA la circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi;

DATO ATTO che un importante chiarimento è contenuto nell’articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale. In particolare l’art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che la norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l’alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa. A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Di conseguenza, chiarisce la Circolare, l’applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio;

VISTO l’art. 3 comma 2 D.L. 80/2021 il quale dispone “I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”;

VISTO l’articolo 1 comma 604 L. 234/2021 il quale prevede “Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO l’art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 il quale dispone: “gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al

limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”;

VISTO l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”;

VISTA la determinazione n. 166 in data 05.12.2025 avente ad oggetto: "Conteggi relativi all'art. 14 c. 1-bis D.L. 25/2025”;

VISTA la deliberazione G.C. 44 in data 5/12/2025 con la quale sono state individuati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata;

RITENUTO provvedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente nel rispetto ed ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

VISTO il decreto sindacale n. 5 in data 14/10/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato quale Responsabile del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2024 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027”;

VISTA la deliberazione G.C. n. 10 in data 24.01.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione;

VISTA la deliberazione G.C. n. 27 in data 11/07/2025 con la quale è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate anno 2025 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79 CCNL del comparto Funzioni Locali siglato in data 16 novembre 2022 risulta determinato, al netto di oneri riflessi e IRAP, come da allegato facente parte integrante del presente atto, per un totale di € 16.342,82.
2. Di dare atto che le somme necessarie sono previste ed impegnate su appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Nobile Roberta



COMUNE DI VILLAROMAGNANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. 167 del 05/12/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

Il sottoscritto ROBERTA NOBILE

ATTESTA

Che copia dell'atto sopraindicato è stato affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 12/12/2025 al 27/12/2025 – n. 295.

Villaromagnano, lì 12/12/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nobile Dott.ssa Roberta